

OSSERVAZIONI DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 18 dicembre 2013

Sul seguente atto:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (n. 50)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato, in riferimento ai principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega recate dall'articolo 13, della legge 6 agosto 2013, n. 96, che:

- il principio e criterio direttivo previsto alla lettera *a*), diretto a “orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi”, non appare pienamente rispettato dall’articolo 37 dello schema, che è molto generico e non specifica alcun criterio attuativo. Di fatto, non viene introdotta nessuna misura che oggettivamente incentivi la riconversione di stabulari o lo sviluppo di progetti in questo ambito;

- il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *i*), finalizzato a “sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l’uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del criterio di cui alla lettera *h*), accertate e iscritte in bilancio”, non appare pienamente rispettato, dal momento che, con l’articolo 37, comma 1, viene sancito il principio di promozione dei metodi alternativi, ma in modo generico e senza specificare criteri nell’attuazione, né istituire un serio piano sanzionatorio nel caso non venga osservato il principio;

- il principio e criterio direttivo, previsto dalla lettera *l*), finalizzato a “destinare annualmente una quota nell’ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore

Onorevole Presidente
della 12^a Commissione
S E D E

con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi", non può considerarsi rispettato, poiché, in base all'articolo 41 dello schema, la quota prevista è limitata al 16 per cento, quindi assolutamente non sufficiente per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei metodi alternativi. Inoltre, la quota è destinata ai soli Istituti zooprofilattici sperimentali, così penalizzando tutti gli altri centri di ricerca e le università che lavorano in questo ambito o vorrebbero adottare tali tecniche. L'84 per cento è destinato, invece, alla formazione di chi opera con gli animali: si tratta di una percentuale elevata e non giustificabile. Inoltre, non è prevista la "banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi";

- il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *d*), finalizzato a "vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici", non appare rispettato, poiché, con l'articolo 14, comma 1 dello schema, l'anestesia e analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportano dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come livello di dolore "grave". Così formulata, la disposizione consente ancora *test* dolorosi, come, ad esempio, l'irradiazione o la chemioterapia in dose subletale, la sospensione di cibo, l'impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici, l'induzione di tumori dolorosi e la creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;

- il principio e criterio direttivo previsto alla lettera *f*), diretto a "vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti", è rispettato solo parzialmente e non con effetto immediato: il divieto di esperimenti di xenotrapianto è infatti circoscritto alla sola ipotesi di trapianto di uno e più organi e, oltre tutto, con applicazione dal 2017, differimento non previsto dai criteri direttivi della delega;

- il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *f*), finalizzato a "vietare l'utilizzo di animali per le ricerche su sostanza d'abuso", è rispettato nel merito, ma non quanto alla decorrenza degli effetti, differiti al 2017;

- il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *c*), di "considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE", non appare pienamente rispettato dall'articolo 16, comma 1, dello schema, poiché, nonostante sia sancito un principio di analogo tenore, mancano vincoli e oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

- il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *e*), diretto a "stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente", non appare rispettato, poiché all'articolo 10, comma 4, è sancito lo stesso principio, ma, anche in questo caso, senza vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

- il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *h*), volto a "definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale", non è rispettato, poiché il quadro sanzionatorio previsto all'articolo 40 dello schema non prevede misure sufficientemente dissuasive: le sanzioni pecuniarie sono di lieve entità e le misure previste per i casi di gravi negligenze da parte del personale non appaiono assolutamente "appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive";

- con riferimento al principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera *g*), di "vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione", correttamente recepito dall'articolo 10, comma 5, dello schema, si segnala che le sanzioni previste non appaiono sufficientemente dissuasive,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso contrario, poiché si profila una violazione dell'articolo 76 della Costituzione, in ragione delle segnalate difformità dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

Sen.ce DE PETRIS
Estensore del parere